



COMUNE DI  
ALTISSIMO



COMUNE DI  
CHIAMPO



COMUNE DI  
CRESPADORO



COMUNE DI  
NOGAROLE VICENTINO



COMUNE DI  
SAN PIETRO MUSSOLINO

# **COMUNI DI ALTISSIMO, CHIAMPO, CRESPADORO, NOGAROLE VICENTINO, SAN PIETRO MUSSOLINO**

## **PROVINCIA DI VICENZA**

**Relazione di adeguamento ai pareri  
per approvazione in C.d.S.**

**Elaborati adeguati per la Conferenza di Servizi di  
approvazione del PAT (ai sensi del VI comma dell'art. 15  
della L.r. 11/2004)**

.. 2015

## Premessa

La presente relazione viene redatta al fine di sintetizzare le variazioni apportate agli elaborati del P.A.T.I. "Valle del Chiampo" adottato dai vari Comuni a seguito dei pareri pervenuti dai diversi enti competenti in materia, dell'approvazione della VAS da parte della Regione Veneto e della V.T.P. del 09.04.2015.

Si riporta l'elenco dei pareri pervenuti e in seguito si riporta l'adeguamento apportato ai documenti del P.A.T.I. a seguito dei pareri.

- 1 *Parere del Dipartimento difesa del suolo e Foreste della Regione Veneto – sezione Bacino Idrografico Brenta e Bacchiglione Servizio Forestale prot. n. 135807 del 31.03.2014;*
- 2 *Parere di compatibilità idraulica del Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta , prot. n. 4310 del 25.03.2014;*
- 3 *Parere del Genio Civile di Vicenza, prot. n. 139478 del 01.04.2014;*
- 4 *Parere Commissione V.A.S. n.18 del 04.03.2015;*
- 5 *Parere Comitato Tecnico Provinciale Urbanistica n. 02 del 09.04.2015 prot. 24005;*
- 6 *Decreto GRV Idi validazione del Quadro conoscitivo.*

### **1. Adeguamento al Parere di compatibilità idraulica del Dipartimento difesa del suolo e Foreste della Regione Veneto – sezione Bacino Idrografico Brenta e Bacchiglione servizio forestale prot. n. 135807 del 31.03.2014**

Gli elaborati del P.A.T.I. adottato (NT) stati sono adeguati al parere di compatibilità idraulica del Dipartimento difesa del suolo e Foreste della Regione Veneto – sezione Bacino Idrografico Brenta e Bacchiglione servizio forestale prot. n. 135807 del 31.03.2014, inserendo nelle N.T. il punto 44.23:

- 44.23 Prescrizioni puntuali emersi dal parere della Regione Veneto Servizio difesa del suolo e foreste – sezione Bacino Idrografico Brenta e Bacchiglione servizio forestale prot. n. 135807 del 31.03.2014: il P.I. dovrà evidenziare sia in cartografia che nella schedatura le zone in vincolo idrogeologico e le zone boscate

### **2. Adeguamento al Parere di compatibilità idraulica del Consorzio Alta Pianura Veneta prot 4310 del 25/03/2014**

Gli elaborati del P.A.T.I. adottato (NT) sono stati adeguati al parere di compatibilità idraulica del Consorzio Alta Pianura Veneta prot 4310 del 25/03/2014, inserendo nelle N.T. il punto 44.22:

- 44.22 Prescrizioni puntuali emersi dal parere del Consorzio Alta Pianura Veneta prot. n. 4310 del 25.03.2014:
1. la realizzazione di interventi che ricadono sia all'interno delle aree soggette a criticità idraulica sia all'interno di aree non soggette alla medesima, verranno valutati accuratamente dal Consorzio di Bonifica in fase di P.I.;
  2. nel territorio del PATI dovranno essere apportate tutte le precauzioni progettuali sufficienti a fronteggiare situazioni di eventuale grave dissesto idrogeologico come:
    - a. l'adozione di piani di imposta rialzati in modo funzionale allo scopo previsto, agevolando la posa in opera dei sottoservizi ed in particolare la realizzazione di eventuali reti fognarie per la raccolta delle acque meteoriche
    - b. analisi di eventuale esclusione (nei casi di elevata criticità) della costruzione di seminterrati;
    - c. adozione di eventuali piani di emergenza pianificati in collaborazione con gli Enti competenti
  3. In fase di PI e strumenti urbanistici attuativi ed interventi edilizi sarà necessario analizzare approfonditamente sia dal punto di vista idraulico, che geomorfologico ogni singola area oggetto di intervento al fine di adottare misure di mitigazione più idonee
  4. qualora si adottassero sistemi di filtrazione facilitata e vasche interrato (sconsigliate dal consorzio di bonifica), per la predisposizione di volumi di invaso potrà essere preso in considerazione il reperimento di nuove superfici a cielo aperto (consigliato) atte a favorire l'infiltrazione dell'acqua, solamente come misura complementare in zone non a rischio di inquinamento della falda e ovviamente dove tale ipotesi possa essere efficace;

5. il dimensionamento dell'opera dovrà essere fondato su uno specifico studio geologico con prove "in situ", soprattutto in relazione a permeabilità, posizione della falda nella stagione umida, acclività del terreno, presenza di potenziali piani di slittamento;
6. per le lottizzazioni che utilizzano vie d'acqua pubbliche o private per lo scarico differito nel tempo dei volumi invasati, dovrà essere predisposta specifica relazione ed elaborato grafico, ove siano riportati lo stato di fatto e gli interventi previsti nel caso di scarichi in corsi d'acqua demaniali; la relativa portata specifica non potrà superare il valore di 5 l/s per ettaro in relazione: alla criticità idraulica propria dell'area, alla capacità di portata del reticolo idraulico, alla presenza di manufatti idraulici particolari, alla tipologia del terreno, al livello di falda in fase umida, alla morfologia dell'area (presenza di aree depresse o altro), ecc. Qualora il punto di scarico avvenga in corsi d'acqua pubblici (demaniali), dovrà necessariamente essere acquisita la relativa concessione idraulica congiuntamente all'approvazione definitiva del relativo piano di intervento;
7. nel computo dei volumi da destinare all'accumulo provvisorio delle acque meteoriche, non potranno essere considerate le eventuali "vasche di prima pioggia"; queste infatti svolgono la funzione di trattenere acqua nella fase iniziale dell'onda (anticipatamente al colmo di piena) e si troveranno quindi già invase nella fase di massima portata della piena;
8. ove si preveda lo scarico del sistema scolante in rete fognaria, qualora il recapito finale della rete medesima avvenga su canali di competenza del consorzio, la portata, in relazione alla morfologia locale dovrà essere inferiore a 5 l/s per ettaro; l'immissione della rete fognaria è comunque subordinata all'approvazione da parte dell'ente gestore della rete;
9. tutte le aree a parcheggio dovranno essere realizzate con pavimentazione poggiate su vespaio in materiale arido permeabile, dello spessore minimo di 0,50 m e condotte drenanti diametro 200 mm, alloggiato sul suo interno, collegate alla superficie pavimentata mediante un sistema di caditoie;
10. stante l'esigenza di garantire l'operatività degli enti preposti per gli interventi manutentori con mezzi d'opera, in fregio ai corsi d'acqua pubblici non potranno essere eseguiti lavori, o collocate essenze arbustive per una distanza di 5 m dal ciglio del canale; allo scrivente dovrà pervenire domanda di "concessione idraulica", ove vi sia occupazione demaniale (ponti, attraversamenti con sottoservizi, scarichi, ecc...) e/o provvedimenti di "autorizzazione idraulica", ove vi sia la richiesta di deroga alla distanza all'interno del vincolo idraulico ai sensi del R.D. 368/1904 e R.D. 523/1904

### **3. Adeguamento al Parere di compatibilità idraulica del Genio Civile di Vicenza prot. n. 139478 del 01.04.2014**

Gli elaborati del P.A.T.I. adottato (NT) sono stati adeguati al parere di compatibilità idraulica del Genio Civile prot. n. 139478 del 01.04.2014, inserendo nelle N.T. il punto 44.24:

44.24 Prescrizioni puntuali emersi dal parere del Genio Civile di Vicenza prot. n. 139478 del 01.04.2014:

1. Le superfici destinate alle opere di mitigazione idraulica dovranno essere vincolate in modo che ne sia stabilita l'inedificabilità assoluta e l'obbligo di conservare inalterata la loro destinazione nel tempo (ad es. con atto notarile o con apposito vincolo/indicazione comunale);
2. Ogni opera di mitigazione dovrà essere opportunamente mantenuta in modo che nel tempo non riduca la propria efficacia nei confronti dell'assorbimento delle piogge;
3. Si dovrà assicurare la continuità delle vie di deflusso tra monte e valle delle strade di nuova realizzazione mediante realizzazione di scoline laterali e opportuni manufatti di attraversamento; in generale si dovrà evitare lo sbarramento delle vie di deflusso in qualsiasi punto della rete drenante per evitare zone di ristagno;

#### **4. Adeguamento al Parere Commissione VAS n. 18 del 04.03.2015 in merito alle prescrizioni del Rapporto Ambientale**

Gli elaborati della VAS (rapporto ambientale) sono stati adeguati alle modifiche/integrazioni richieste durante l'istruttoria regionale e al presente parere.

In particolare il parere della Commissione VAS riprende le richieste espresse dai diversi Enti di seguito riportati.

##### **4.1 Adeguamento al Parere Arpav in merito alle prescrizioni del Rapporto Ambientale**

Il rapporto ambientale è stato adeguato apportando le seguenti modifiche:

- par. 1.1. non vengono considerati i comuni di Montecchio, Brendola e Lonigo come facenti parte del fondo valle della vallata del Chiampo;
- par. 3.4.2 è stato corretto chiarendo che si è fatto riferimento alla stazione di Schio, che attualmente è attiva, anche se probabilmente non rappresenta correttamente l'area di studio;
- par 3.4.3 è stata riformulata la frase relativa alla capacità di assorbimento di inquinanti da parte della vegetazione, mettendo in evidenza che tale peculiarità è in particolar modo riferita alla capacità di rimozione di CO<sub>2</sub>;
- par. 3.5.1.2 è stato tolto il riferimento alla stazione di Valdagno, appartenente ad un altro acquifero e si è fatto riferimento solamente alla stazione di Arzignano;
- par. 3.5.3.3. è stata verificata sul sito di Arpav la correttezza del dato tabellare, che è stato mantenuto. E' stato specificato che l'indice rappresentato nell'immagine è il vecchio indice LIM (che corrisponde alla tabella di pagina 90) ed è stato messo in evidenza attraverso una didascalia;
- Rischio idraulico pag. 94 è stata tolta la prima immagine che riportava delle zone di espansione che l'ultima versione del Piano non prevedeva. Inoltre è stato cambiato il riferimento al consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta anziché al Consorzio Zerpano;
- par. 3.5.2.4 – la misura di mitigazione relativa all'impermeabilizzazione dei parcheggi è stata così corretta: "Nelle aree adibite a parcheggio, si dovranno usare pavimentazioni drenanti allo scopo di favorire la filtrazione delle acque piovane. Saranno da rispettare in ogni caso le norme vigenti (PRRA art. 39 comma 3 lett. d) per i parcheggi con una superficie maggiore a 5000mq per i quali si devono prevedere un sistema di collettamento e trattamento almeno delle acque di prima pioggia.";
- par. 3.8.2 sono stati aggiornati i riferimenti normativi per le Terre e rocce da scavo;
- par. 3.13.1 Rifiuti, è stata corretta la quantificazione dei rifiuti.

##### **4.2 Adeguamento al Parere dell'Autorità di Bacino ADBVE prot 3484/ URB e del Fiume Adige prot 8825/75 in merito alle prescrizioni del Rapporto Ambientale**

Il rapporto ambientale è stato adeguato apportando le seguenti modifiche:

- E' stata aggiunta l'analisi di coerenza con il Piano di gestione dei bacini idrografici delle Alpi Orientali approvato con DPCM del 23 Aprile del 2014 e pubblicato sulla G.U. n. 193 del 21 agosto 2014.
- Per quanto riguarda il Piano di gestione delle alluvioni adottato, si era tenuto presente tale strumento nella Valutazione di compatibilità idraulica del PATI e si era verificato che non erano presente nel territorio indagato aree a rischio idraulico
- Per quanto riguarda pag 90-95 si ritiene che le aree di criticità idrauliche riportate siano delle aree di criticità puntuali e non areali, legate ad eventi segnalati nel passato. Si ritiene di demandare la valutazione della loro eventuale pericolosità in fase di PI per la attivazione della procedura di classificazione di pericolosità.

### **4.3 Adeguamento al Parere Commissione VAS n. 18 del 04.03.2015 in merito alle prescrizioni della V.INC.A**

Sono state recepite le prescrizioni del parere Commissione della Commissione VAS (Parere n. 18 del 4 marzo 2015) adeguando le norme tecniche come richiesto dal parere stesso. Sono stati effettuati alcuni modesti stralci nelle norme e diversi articoli riscritti come di seguito riportato.

Inoltre rispetto al Piano adottato le tavole relative alla V.INC.A sono state modificate come richiesto in sede di valutazione della V.INC.A da parte della Regione Veneto ed, essendo molto numerose, non fanno parte della documentazione cartacea, ma si trovano nei documenti su supporto informatico.

~~20.1 Trattasi di aree sottoposte alle disposizioni per l'applicazione della normativa comunitaria e statale relativa ai Siti di Importanza Comunitaria, Zone Speciali di Conservazione e Zone di Protezione Speciale di cui alle Direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE, nonché al D.P.R. 8 Settembre 1997 n. 357 smi, al D.M. 3 Aprile 2000, ed alle D.G.R.V. n. 448 del 21.02.2003, n. 2673 del 06.08.2004 e n. 3173 del 10.10.2006 e s.m.i. e successive deliberazioni regionali in materia.~~

**20.1 Trattasi di aree sottoposte alle disposizioni per l'applicazione della normativa comunitaria e statale relativa ai Siti di Importanza Comunitaria, Zone Speciali di Conservazione e Zone di Protezione Speciale di cui alle Direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce, nonché al D.P.R. 8 Settembre 1997 n. 357 ss.mm.ii., al D.M. 3 Aprile 2000 ed alle disposizioni regionali in materia;**

20.3 Nella formazione del P.I. si dovrà provvedere a:

~~a. integrare l'individuazione per limitati interventi non di rilevanza strategica delle opere incongrue e degli elementi di degrado operata dal P.A.T.I., prescrivendone la demolizione e/o conformazione, disciplinandone il procedimento e le modalità di attribuzione e gestione del relativo credito edilizio, secondo quanto previsto dagli indirizzi generali fissati dalle presenti norme;~~

**a) integrare l'individuazione per limitati interventi non di rilevanza strategica delle opere incongrue e degli elementi di degrado operata dal P.A.T.I., prescrivendone la demolizione e/o conformazione, disciplinandone il procedimento e le modalità di attribuzione e gestione del relativo credito edilizio, secondo quanto previsto dagli indirizzi generali fissati dalle presenti norme;**

Stralcio dell'art. 20 comma 4 lett. B e c.

~~20.5 Nell'ambito ed in prossimità dei Siti di Importanza Comunitaria, tutti gli interventi ammessi sono subordinati alla preventiva valutazione di incidenza ai sensi della direttiva 92/43/CEE, delle norme nazionali riguardanti la conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche, e delle disposizioni regionali di cui alla D.G.R.V. n. 3173 del 10.10.2006 "Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/CEE e D.P.R. 357/1997 smi. Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative"; per quanto riguarda la delimitazione del territorio comunale in prossimità del SIC/ZPS in cui è richiesta la V.Inc.A.;~~

**20.5 Tutti gli interventi ammessi sono subordinati alla verifica della procedura per la valutazione di incidenza ai sensi della direttiva 92/43/Cee, delle norme nazionali riguardanti la conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche e delle disposizioni regionali.**

Inserimento nuovo art. 20.7

**20.7 Tutti gli interventi ammessi sono subordinati alla verifica della procedura per la valutazione di incidenza ai sensi della direttiva 92/43/Cee, delle norme nazionali riguardanti la conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche e delle disposizioni regionali.**

~~63.3 Compongono la rete ecologica locale le aree nucleo, i corridoi ecologici, le isole ad elevata naturalità ("stepping stones") e le aree di connessione naturalistica ("buffer zone", "restoration area"), come individuate nella Tav. 4 del PATI, e dalla tavola delle analisi agronomico-ambientali.~~

**63.3 Compongono la rete ecologica locale le aree nucleo, i corridoi ecologici, le isole ad elevata naturalità ("stepping stones") e le aree di connessione naturalistica ("buffer zones", "restoration area"), come individuate nella Tav. 4 del PATI, e dalla tavola delle analisi agronomico-ambientali.**

~~63.4 I nodi o Aree Nucleo (Core Areas), sono le aree naturali in grado di costituire sorgente di diffusione per elementi di interesse ai fini della diversità biologica, che costituiscono l'ossatura della rete stessa; si tratta di unità di elevato valore funzionale relative alle differenti tipologie ambientali di collegamento; concorrono a costituire le Aree Nucleo i siti della rete Natura 2000 e le Aree Naturali Protette:~~

~~-IT3210040 SIC Monti Lessini-Pasubio-Piccole Dolomiti Vicentine~~

~~-PARCO REGIONALE DELLA LESSINIA~~

**63.4 Le aree nucleo - Core areas, presentano i maggiori valori di biodiversità regionale; esse sono costituite dai siti della rete Natura 2000 individuati ai sensi delle direttive 92/43/Cee e ss.mm.ii. e 2009/147/Ce e ss.mm.ii. e dalle Aree Naturali Protette, Parco Naturale Regionale della Lessinia, ai sensi della Legge 394/91, unitamente ad aree diverse per le quali è documentata la presenza di habitat e/o specie di interesse comunitario e che si trovano in continuità geomorfologica e vegetazionale con il sito della rete Natura 2000, IT3210040 "Monti Lessini - Pasubio - Piccole Dolomiti Vicentine" e di cui all'Art. 20 - Biodiversità: Siti di Importanza Comunitaria e Zone di Protezione Speciale.**

~~63.5 Sono isole ad elevata naturalità (stepping stone), ovvero parti del territorio di limitata ampiezza, non collegate a rete e con buon contenuto di biodiversità, le seguenti aree:-~~

~~-filari e siepi, scollegati dai corridoi del PTRC,-~~

~~-piccole aree boscate;-~~

**63.5 Il PATI individua isole ad elevata naturalità - Stepping stones, quali ambiti di sufficiente estensione e naturalità, aventi struttura discontinua, anche diffusa, essenziali per la migrazione, la distribuzione geografica e lo scambio genetico di specie vegetali e animali, con funzione di protezione ecologica attuata filtrando gli effetti dell'antropizzazione. Il PATI tutela e prevede il consolidamento e la densificazione della rete di elementi vegetali e corsi d'acqua, con i relativi e specifici caratteri naturalistici-ambientali, che favoriscono il mantenimento e sviluppo della biodiversità e garantiscono la continuità del sistema ecologico territoriale. Il PATI individua le seguenti aree:**

- **filari e siepi, scollegati dai corridoi del PTRC,**
- **piccole aree boscate.**

~~63.6i corridoi ecologici sono costituiti dai principali corsi d'acqua con funzione di collegamento per alcune specie o gruppi di specie in grado di spostarsi, sia autonomamente (animali) che attraverso vettori (piante o parti di esse).~~

~~I corridoi ecologici principali indicati dal PATI sono i corridoi ecologici regionali (PTRC), aree a vegetazione diffusa che collegano le aree nucleo, mentre quali corridoi ecologici secondari indicati dal PATI sono stati individuati il Torrente Chiampo e due suoi piccoli affluenti.~~

**63.6 Il PATI individua i corridoi ecologici quali ambiti di sufficiente estensione e naturalità, aventi struttura lineare continua, anche diffusa, o discontinua, essenziali per la migrazione, la distribuzione geografica e lo scambio genetico di specie vegetali e animali, con funzione di protezione ecologica attuata filtrando gli effetti dell'antropizzazione. I corridoi ecologici principali indicati dal PATI sono i corridoi ecologici regionali (PTRC), aree a vegetazione diffusa che collegano le aree nucleo, mentre quali corridoi ecologici secondari indicati dal PATI sono stati individuati il Torrente Chiampo e due suoi piccoli affluenti.**

~~63.7 Le aree di connessione naturalistica (buffer zone) sono sostanzialmente coincidenti con gli ambiti di territorio aperto con limitata urbanizzazione, che mettono in comunicazione ambiti con presenza di naturalità con la rete dei corridoi ecologici. Esse, per la loro vulnerabilità antropica, sono sottoposte a particolare tutela in quanto rappresentano la connessione tra centri di naturalità e di biodiversità, l'ambito urbano consolidato ed il territorio aperto.~~

**63.7 Il PATI individua le aree di connessione naturalistica - Buffer zones, quali ambiti di sufficiente estensione e naturalità, in continuità con le aree nucleo, essenziali per la migrazione, la distribuzione geografica e lo scambio genetico di specie vegetali e animali, con funzione di protezione ecologica attuata filtrando gli effetti dell'antropizzazione.**

~~63.13 Nella progettazione e realizzazione degli interventi di trasformazione del territorio nella logica di rete ecologica, dovranno essere previste misure di mitigazione e di inserimento ambientale, anche con la realizzazione di neo ecosistemi e tenendo conto dei possibili effetti positivi di interventi compatibili con la struttura naturale del paesaggio. La realizzazione di eventuali infrastrutture viarie che interferiscano con la rete, deve prevedere interventi che garantiscano la continuità della stessa quali il posizionamento di vie di attraversamento per gli animali, l'interruzione delle recinzioni ecc. Nella progettazione del sistema del verde urbano si dovranno privilegiare azioni di collegamento funzionale con il sistema reticolare d'area, mediante opportuna progettazione che lo leghi ai corridoi ecologici, ai varchi, agli spazi aperti, alle aree agricole periurbane e ai "serbatoi di naturalità" (aree boscate, versanti collinari, isole di naturalità...).~~

**63.13 Nella progettazione del sistema del verde urbano, si dovranno privilegiare azioni di collegamento funzionale con il sistema reticolare d'area, mediante opportuna progettazione che lo leghi ai corridoi ecologici, ai varchi, agli spazi aperti, alle aree agricole periurbane e ai "serbatoi di naturalità" (aree boscate, corsi d'acqua, ...) e si dovranno utilizzare negli interventi di semina e messa a dimora di piante arboree ed arbustive, esclusivamente specie ecologicamente coerenti e materiale vegetale che rispetti i requisiti necessari a salvaguardare il patrimonio genetico delle popolazioni selvatiche, evitando l'introduzione di specie esotiche invasive.**

~~63.15 Per i corridoi ecologici regionali (PTRC) il Comune, in ottemperanza alle norme del PTRC, dovrà verificare che l'attuazione delle trasformazioni previste dal PATI (edificazione diffusa...) non ne interrompano o deteriorino la funzionalità ecosistemica (art. 25 del PTRC)~~

**63.15 Per i corridoi ecologici regionali (PTRC) il Comune, in ottemperanza alle norme del PTRC, dovrà sempre verificare che l'attuazione delle trasformazioni previste dal PATI non deteriori o interrompa le funzioni ecosistemiche garantite dai medesimi.**

## **PRESCRIZIONI E VINCOLI**

~~63.16 Non sono consentiti interventi che possano limitare significativamente la permeabilità della rete ecologica e la chiusura dei varchi ecologici.~~

**63.16 Non sono consentiti interventi che possano limitare significativamente la permeabilità della rete ecologica e la chiusura dei varchi ecologici. Nella realizzazione di qualsiasi intervento di ampliamento della viabilità esistente e di nuova previsione e in generale gli interventi di trasformazione del territorio che possono comportare l'introduzione di nuove barriere, naturali o artificiali, in grado di interrompere la continuità della rete complessiva, tenendo conto delle specie anche di piccole dimensioni e limitata vagilità, si provveda a individuare i siti riproduttivi, di rifugio, di alimentazione, le zone di svernamento e quelle di residenza estiva, al fine di porre in essere le seguenti indicazioni prescrittive:**

- impedire l'ingresso in carreggiata da parte della fauna attraverso l'installazione di barriere fisse, preferibilmente in metallo o calcestruzzo polimerico, con superfici lisce, bordo superiore incurvato o comunque aggettante sul lato campagna in modo da impedirne lo scavalco;
- favorire il passaggio di tale fauna al di sotto dell'infrastruttura, mediante la realizzazione di sottopassi faunistici (ecodotti, di sezione quadrata o rettangolare) con una apertura minima di 40- 50 cm di lato e altezza minima di 50 cm (ottimali per entrambe le direzioni almeno 80-100 cm), aperti sul lato superiore tramite griglie di aerazione, oppure sul lato inferiore a diretto contatto

con il suolo. Tali ecodotti possono essere anche associati a funzioni di drenaggio delle acque piovane purché in ogni caso è che vi sia una pendenza di almeno l'1% in modo da evitare ristagni d'acqua o allagamenti. La distanza tra questi elementi può andare dai 50 ai 200 metri in base alle aree individuate nel monitoraggio ante-operam;

- installare apposita segnaletica stradale verticale per informare gli utilizzatori dell'infrastruttura e mitigare eventuali problemi legati alla sicurezza stradale nei tratti che più manifestano eventuali fenomeni migratori;
- verificare la necessità di realizzazione di siti riproduttivi alternativi al fine di dirigere i flussi migratori lontano dall'infrastruttura, esclusivamente nel caso in cui i precedenti accorgimenti non fossero sufficienti sulla base delle evidenze derivanti dai monitoraggi".

~~63.17 Al fine di garantire l'efficacia della rete ecologica, nei casi in cui sia stato specificatamente valutato che le proposte progettuali (opere di nuova realizzazione, sia edilizia che infrastrutturale), generino effetti significativi negativi sulla rete ecologica si dovranno prevedere interventi contestuali e/o preventivi di mitigazione e compensazione in modo tale che, al termine di tutte le operazioni, la funzionalità ecologica complessiva risulti compensata e accresciuta. Si richiamano le norme di tutela del PTCP relativamente agli elementi individuati dallo stesso.~~

**63.17 Al fine di garantire l'efficacia della rete ecologica, nei casi in cui sia stato specificatamente valutato che le proposte progettuali (opere di nuova realizzazione, sia edilizia che infrastrutturale), generino effetti significativi negativi sulla rete ecologica, con esclusione delle aree nucleo per le quali si rimanda alla normativa specifica, si dovranno prevedere interventi contestuali e/o preventivi di mitigazione e compensazione ambientale in modo tale che, al termine di tutte le operazioni, la funzionalità ecologica complessiva risulti compensata o accresciuta. Si richiamano le norme di tutela del PTCP relativamente agli elementi individuati dallo stesso.**

~~63.18 Con riferimento alla specifica tutela delle aree nucleo:~~

- ~~1. la realizzazione delle infrastrutture e degli impianti tecnici è subordinata a misure di mitigazione mirate alla ricostituzione della continuità della permeabilità biologica nei punti critici di passaggio, ed inoltre con l'inserimento di strutture utili all'attraversamento faunistico e con la costituzione di aree di rispetto formate con elementi arborei ed arbustivi finalizzate alla conservazione della biodiversità;~~
- ~~2. la gestione dell'agricoltura in queste aree deve essere indirizzata, anche mediante interventi di incentivazione e sostegno tecnico e finanziario, al mantenimento delle componenti di interesse ecologico e della biodiversità complessiva;~~
- ~~3. e aree individuate come critiche per presenza di infrastrutture, aree insediative e corridoi ecologici nei siti della Rete Natura 2000 devono essere considerate dalla normazione tutelare degli strumenti urbanistici comunali come ambiti prioritari verso i quali convergere gli interventi di riorganizzazione mediante azioni di mitigazione e compensazione.~~

**63.18 Con riferimento alla specifica tutela delle aree nucleo :**

- 1. in sede di progettazione edilizia dovrà essere effettuata una ricognizione dell'area di intervento e se a seguito della ricognizione dovesse emergere che gli interventi da realizzarsi possono interferire con habitat, habitat di specie e specie, dovrà essere valutata la possibilità di modificare il progetto in relazione alle particolari esigenze di tutela del sito della rete Natura 2000 considerato. In base alla ricognizione effettuata l'intervento dovrà essere organizzato in modo tale da non interferire con gli habitat e le specie floristiche e faunistiche, oggetto di tutela, eventualmente individuate;**
- 2. la gestione dell'agricoltura in queste aree deve essere indirizzata, anche mediante interventi di incentivazione e sostegno tecnico e finanziario, al mantenimento delle componenti di interesse ecologico e della biodiversità complessiva;**

~~63.19 Nelle aree nucleo, come individuati dal P.A.T.I. i progetti che implicano modificazione di usi, funzioni, attività in atto sono soggetti a valutazione di incidenza (V.Inc.A.) ai sensi~~



~~della normativa vigente in materia; all'interno dei corridoi ecologici e delle stepping zone la necessità della valutazione d'incidenza è decisa dall'autorità competente in relazione alla prossimità delle aree S.I.C. / Z.P.S.; nel caso in cui essa non si renda necessaria dovrà essere redatta un'analisi che dimostri comunque la compatibilità dell'opera con i luoghi.~~

~~All'interno delle core area è fatto divieto, salvo che in motivate situazioni particolari da assoggettare comunque a valutazione d'incidenza con esito positivo, di:~~

- ~~a) illuminare i sentieri a distanza superiore a 500 metri dal perimetro dei centri abitati, ed a 200 metri dalle case sparse e dai nuclei abitati;~~
- ~~b) formare nuovi sentieri;~~
- ~~c) realizzare nuove edificazioni sparse.~~

~~In dette aree sono ammessi solamente:~~

- ~~a) riconnessione di parti discontinue della rete ecologica, con interventi di rivegetazione ovvero con opere infrastrutturali (idonei by pass per la fauna selvatica, opere di mitigazione, ecc.);~~
- ~~b) dotazione di idonei sistemi per l'attraversamento della fauna per le strade esistenti o di nuova realizzazione;~~
- ~~c) riqualificazione degli ecosistemi esistenti in riferimento ai criteri di conservazione degli habitat;~~
- ~~d) interventi forestali che prevedano la riconversione dei boschi cedui in fustaia e la progressiva sostituzione delle specie alloctone;~~
- ~~e) interventi per il mantenimento dei pascoli e delle praterie naturali;~~
- ~~f) realizzazione di interventi di ingegneria naturalistica finalizzati al miglioramento dell'assetto idrogeologico;~~
- ~~g) realizzazione di siepi e fasce boscate.~~

**63.19 Nell'attuazione di un qualsiasi articolo delle presenti N.T. all'interno delle aree nucleo, si rimanda a quanto previsto dalle DIRETTIVE e PRESCRIZIONI dell'ART 20 - BIODIVERSITÀ: SITI DI IMPORTANZA COMUNITARIA E ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE**

~~63.20 Interventi di ampliamento di consistenze edilizie esistenti ed interventi di trasformazione nel territorio agricolo, preferibilmente localizzati nelle aree marginali della rete, sono ammessi esclusivamente per usi residenziali ed aziendali agricoli confermati da programmi aziendali approvati e giudicati compatibili dalla valutazione di incidenza, e comunque soggetti a misure compensative a compenso d'ogni riduzione della qualità ecologica complessiva dell'area.~~

~~Sono incentivate le coltivazioni tradizionali dei prodotti tipici legati a luoghi e paesaggio; in ogni caso, per parchi, aree protette e SIC/ZPS deve essere fatto riferimento alle specifiche normative rilevanti.~~

~~Non sono consentiti interventi che possano occludere o comunque limitare significativamente la permeabilità e la funzionalità delle aree nucleo. Al fine di garantire l'efficacia delle aree nucleo, le opere di nuova realizzazione, sia edilizia che infrastrutturale, dovranno prevedere interventi contestuali e/o preventivi di mitigazione e compensazione in modo tale che, al termine di tutte le operazioni, la funzionalità ecologica complessiva risulti accresciuta.~~

**63.20 Eventuali interventi localizzati all'interno della rete ecologica, dovranno essere preferibilmente localizzati nelle aree marginali della rete stessa: in sede di progettazione edilizia dovrà essere effettuata una ricognizione dell'area di intervento e se a seguito della ricognizione dovesse emergere che gli interventi da realizzarsi possono interferire con habitat, habitat di specie e specie, dovrà essere valutata la possibilità di modificare il progetto in relazione alle particolari esigenze di tutela del sito della rete Natura 2000 considerato. In base alla ricognizione effettuata l'intervento dovrà essere organizzato in modo tale da non interferire con gli habitat e le specie floristiche e faunistiche di pregio eventualmente individuate.**

Inserimento nuovo art. 63.21

**63.21 La realizzazione e il mantenimento degli elementi della rete ecologica previsti dal PAT sono vincolanti. Dovranno essere conservate le formazioni vegetali presenti lungo i corsi d'acqua e i corridoi ecologici così come cartograficamente rappresentati nelle tavole del P.AT in oggetto e che potrebbero fungere da habitat per specie identificate come potenzialmente presenti. Nelle isole ad elevata naturalità e nei corridoi ecologici, è**

**vietata la riduzione degli apparati boschivi e delle siepi, fatto salvo quanto previsto e consentito dalla normativa vigente.**

Inserimento nuovo art. 63.22

**63.22 All'interno dei corridoi ecologici è vietata l'alterazione geomorfologica del terreno e l'escavazione di materiali lungo gli argini, in particolare se occupati da vegetazione, nonché la captazione di quantitativi di acqua tali da compromettere l'habitat ripariale e fluviale, fatti salvi gli interventi di difesa idrogeologica, inoltre sono vietati gli interventi che interrompono o deteriorano le funzioni ecosistemiche garantite dai medesimi.**

Inserimento nuovi art. 71.16, 71.17 e 71.18

**71.16 Nell'attuazione di un qualsiasi articolo di cui alle N.T. del presente PATI DELLA VALLE DEL CHIAMPO, non dovranno essere coinvolti habitat o specie di interesse comunitario di cui alle direttive 92/43/Cee e ss.mm.ii. e 2009/147/Ce e ss.mm.ii., in assenza di motivi imperativi di rilevante interesse pubblico;**

**71.17 Piani, progetti, interventi derivanti dall'attuazione delle N.T. del PATI DELLA VALLE DEL CHIAMPO, dovranno prevedere sempre la verifica della necessità di avviare la procedura per la Valutazione di Incidenza di cui all'Art. 5 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.; inoltre per tutti gli strumenti di pianificazione comunale insistenti in area residenziale, dovrà essere obbligatoria la verifica puntuale finalizzata all'applicazione della fattispecie di esclusione di cui al paragrafo 2.2, punti 2 e 6, dell'allegato A alla D.G.R. 2299/2014, al fine di semplificare l'iter autorizzativo di progetti ed interventi;**

**71.18 Nell'attuazione della fase di progettazione di quanto previsto dagli ARTT. 55 LA MOBILITÀ NELLA PIANIFICAZIONE COMUNALE, 62 CRITERI PER LA TRASFORMAZIONE E IL RECUPERO DEI MANUFATTI NON PIÙ FUNZIONALI ALLA CONDUZIONE DEL FONDO, 65 DIMENSIONAMENTO INSEDIATIVO E DEI SERVIZI, 66 CRITERI ED INDIRIZZI PER LA TRASFORMAZIONE URBANISTICA DELL'ESISTENTE, CONDIZIONI PREFERENZIALI DI SVILUPPO INSEDIATIVO ED INFRASTRUTTURALE, E PER L'EDILIZIA ECOSOSTENIBILE, 67 CRITERI PER L'APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA DELLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (SUAP) e 68 CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DI AMBITI PREFERENZIALI DI LOCALIZZAZIONE DELLE GRANDI STRUTTURE DI VENDITA E DI ALTRE STRUTTURE ALLE STESSE ASSIMILATE, dovrà essere effettuata una ricognizione dell'area di intervento e se a seguito della ricognizione dovesse emergere che gli interventi da realizzarsi possono interferire con habitat, habitat di specie e specie tutelati, dovrà essere valutata la possibilità di modificare il progetto in relazione alle particolari esigenze di tutela dei succitati elementi. In base alla ricognizione effettuata, l'intervento dovrà essere organizzato in modo tale da non interferire con gli habitat e le specie floristiche e faunistiche di pregio eventualmente individuate e i tempi di esecuzione degli interventi dovranno essere tali da non arrecare disturbo alle sopra citate specie identificate come potenzialmente presenti nella definita area oggetto di valutazione. Inoltre, nell'attuazione di detti articoli, in considerazione della mancanza di precise localizzazioni insediative, dovrà sempre essere prevista la verifica della necessità di avviare la procedura per la Valutazione di Incidenza di cui agli Artt. 5 e 6 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.**

## **5. Adeguamento al Parere del Comitato Tecnico Intersectoriale della Provincia di Vicenza n. 2 DEL 09.04.2015 PROT. 24005**

### **5.1 Adeguamento alla VTP Parere geologico**

NORME (pag. 10 parere VTP)

**“Si ravvisa la necessità di allineare la numerazione delle aree idonee a condizione (art. 40.4 NT, art. 41, tavola 3 carta delle fragilità), con riferimento alle “aree idonee a condizione: aree a debris flow”, indicate all’art. 40.4 e in cartografia con la sigla 08, mentre all’art. 41 con la sigla 07.”**

E’ stata modificata la numerazione delle “aree idonee a condizione: aree a debris flow” indicate all’art. 40.4 indicandola con il numero 8.

#### **Pag- 10**

**“Sentito il competente Ufficio Cave della Provincia, si chiede inoltre di verificare il dato relativo alle cave contenute nel quadro conoscitivo del PATI.”**

Sono state verificate le cave estinte della Provincia di Vicenza e sono state aggiunte nella tavola geomorfologica e nello shapefile b0301011\_CompatGeologica. Si evidenzia che alcune aree di cava sono sovrapposte ad aree di frana o aree franose, ritenute più importanti ai fini della compatibilità geologica.

#### **pag 34**

##### **osservazione n. 22**

- modificata Carta Geomorfologica (shapefile c0503011\_CartaGeomorfologicaA): l’area interessata dall’osservazione è ora classificata come M-GRV-12 – Corpo di frana di colamento non attiva;
- modificata Carta Geolitologica (shape file c0501011\_CartaLitologicaA): l’area interessata dall’osservazione è ora classificata come L-FRA-03 – Materiali sciolti per accumulo di frana per colata o per scorrimento, a prevalente matrice fine argillosa talora inglobante inclusi lapidei; corpo di frana stabilizzato;
- modificato shapefile b0301011\_CompatGeologica: l’area interessata dall’osservazione è ora classificata come area idonea a condizione FRA 02 – Area franosa non attiva;
- modificato shapefile b0302011\_Dissestoldrogeol: : l’area interessata dall’osservazione è stata stralciato dallo shapefile;

#### **pag 40**

##### **osservazione n. 56**

- modificata Carta Geomorfologica (shapefile c0503011\_CartaGeomorfologicaA): l’area interessata dall’osservazione è ora classificata come M-GRV-12 – Corpo di frana di colamento non attiva;
- modificata Carta Geolitologica (shape file c0501011\_CartaLitologicaA): l’area interessata dall’osservazione è ora classificata come L-FRA-03 – Materiali sciolti per accumulo di frana per colata o per scorrimento, a prevalente matrice fine argillosa talora inglobante inclusi lapidei; corpo di frana stabilizzato;
- modificato shapefile b0301011\_CompatGeologica: l’area interessata dall’osservazione è ora classificata come area idonea a condizione FRA 02 – Area franosa non attiva;
- modificato shapefile b0302011\_Dissestoldrogeol: : l’area interessata dall’osservazione è stata stralciato dallo shapefile;

##### **osservazione n. 57**

Non è stata accolta l’osservazione pertanto non sono state apportate le modifiche proposte dalla stessa.

## **pag. 43**

### **osservazione n. 64**

- modificata Carta Geomorfologica (shapefile c0503011\_CartaGeomorfologicaA): l'area interessata dall'osservazione è ora classificata come M-GRV-12 – Corpo di frana di colamento non attiva;
- modificata Carta Geolitologica (shape file c0501011\_CartaLitologicaA): l'area interessata dall'osservazione è ora classificata come L-FRA-03 – Materiali sciolti per accumulo di frana per colata o per scorrimento, a prevalente matrice fine argillosa talora inglobante inclusi lapidei; corpo di frana stabilizzato;
- modificato shapefile b0301011\_CompatGeologica: l'area interessata dall'osservazione è ora classificata come area idonea a condizione FRA 02 – Area franosa non attiva;
- modificato shapefile b0302011\_Dissestoldrogeol: : l'area interessata dall'osservazione è stata stralciato dallo shapefile;

### **osservazione n. 66**

- modificata Carta Geomorfologica (shapefile c0503011\_CartaGeomorfologicaA): l'area interessata dall'osservazione è ora classificata come M-GRV-0 – Area franosa;
- modificata Carta Geolitologica (shape file c0501011\_CartaLitologicaA): l'area interessata dall'osservazione è ora classificata come L-DET-03 – materiali della copertura detritica colluviale poco consolidati e costituiti da frazione limo-argillosa prevalente con subordinate inclusioni sabbioso-ghiaiose e/o blocchi lapidei;
- modificato shapefile b0301011\_CompatGeologica: l'area interessata dall'osservazione è ora classificata come area idonea a condizione FRA 01 – Aree di frana attiva P1 e P2 e aree instabili con possibile rinesco franoso;

## **pag.52**

### **osservazione n. 3**

- modificato shapefile b0301011\_CompatGeologica: la parte dell'area in cui è presente l'edificio è stata riclassificata come ALTR02 - Aree con roccia subaffiorante con pendenza comprese tra 15° e 30°;

## **pag.54**

### **osservazione n.13**

- modificata Carta Geomorfologica (shapefile c0503011\_CartaGeomorfologicaA): l'area interessata dall'osservazione è ora classificata come M-GRV-11 – Corpo di frana di scorrimento non attiva;
- modificata Carta Geolitologica (shape file c0501011\_CartaLitologicaA): l'area interessata dall'osservazione è ora classificata come L-FRA-03 – Materiali sciolti per accumulo di frana per colata o per scorrimento, a prevalente matrice fine argillosa talora inglobante inclusi lapidei; corpo di frana stabilizzato;
- modificato shapefile b0301011\_CompatGeologica: l'area interessata dall'osservazione è ora classificata come area idonea a condizione FRA 02 – Area franosa non attiva;
- modificato shapefile b0302011\_Dissestoldrogeol: : l'area interessata dall'osservazione è stata stralciato dallo shapefile;

## **pag. 55**

### **osservazione n. 16**

- modificata Carta Geomorfologica (shapefile c0503011\_CartaGeomorfologicaA): l'area interessata dall'osservazione è ora classificata come M-GRV-0 – Area franosa;
- modificata Carta Geolitologica (shape file c0501011\_CartaLitologicaA): l'area interessata dall'osservazione è ora classificata come L-DET-03 – materiali della copertura detritica colluviale poco consolidati e costituiti da frazione limo-argillosa prevalente con subordinate inclusioni sabbioso-ghiaiose e/o blocchi lapidei
- modificato shapefile b0301011\_CompatGeologica: l'area interessata dall'osservazione è ora classificata come area idonea a condizione FRA 01 – Aree di frana attiva P1 e P2 e aree instabili con possibile rinesco franoso.

**pag. 56**

**osservazione n. 22**

- modificata Carta Geomorfologica (shapefile c0503011\_CartaGeomorfologicaA): l'area interessata dall'osservazione è ora classificata come M-GRV-10 – Corpo di frana di crollo non attiva;
- modificata Carta Geolitologica (shape file c0501011\_CartaLitologicaA): l'area interessata dall'osservazione è ora classificata come L-FRA-06 – Materiali sciolti per accumulo di frana per crollo colata di detriti, abbondante frazione lapidea in matrice fine scarsa o assente; accumulo di frana stabilizzato;
- modificato shapefile b0301011\_CompatGeologica: l'area interessata dall'osservazione è ora classificata come area idonea a condizione FRA 02 – Area franosa non attiva;
- modificato shapefile b0302011\_Dissestoldrogeol: : l'area interessata dall'osservazione è stata stralciato dallo shapefile;

## **5.2 Adeguamento al Parere di protezione civile**

In merito al parere del Servizio di Protezione Civile della Provincia di Vicenza, prot. 21598 del 24.03.2014, sono stati verificati diversi aspetti:

1. Per le aree di emergenza si è tenuto conto nella predisposizione delle aree di trasformazione, ma si demanda al P.I. la effettiva congruenza tra i due strumenti
2. Per lo scenario di rischio idraulico e geologico le aree sono state verificate e aggiornate rispetto al piano di protezione civile
3. Per quanto riguarda il piano comunale di emergenza si ritiene che dovrà essere aggiornato anche con la CLE in fase di P.I.;
4. Per il rischio industriale non ci sono aree a rischio di incidente rilevante in un buffer di incidenza sul PATI;
5. Per il rischio sismico si rimanda al P.I.

## **5.3 Adeguamento alla VTP Parere agronomico**

### **modifiche alle norme tecniche**

In merito a quanto previsto a pag. 23 :

:"Rilevato che le Norme Tecniche contengono solo riferimenti generali agli ambiti territoriali omogenei (ATO) e al dimensionamento del piano, si chiede che esse vengano integrate con le citate progettualità ai sensi degli atti di indirizzo regionali."

Si è redatto un allegato alle NTA con il dimensionamento di Piano

Si sono apportate le seguenti modifiche a seguito delle prescrizioni (~~barrate~~ testo stralciato, **neretto** testo aggiunto)

art. 19 Vincolo Paesaggistico: **zone** gravate da usi civici

Art. 24

DIRETTIVE

24.3 Nell'ambito delle cave, il P.I. può consentire una diversa utilizzazione degli impianti e manufatti legittimi connessi con l'attività di cava, dopo l'estinzione della medesima e **compatibilmente con la disciplina per le aree produttive definita dal PATI e dal PTCP.**

24.4 Il P.I. opererà l'individuazione dei siti di cava estinta da utilizzare anche per fini ambientali, quali, **ad esempio**:

accumulo di risorse idriche, afforestazione, siti di biodiversità, bacini di laminazione delle piene, bacini per la raccolta delle acque da utilizzare in agricoltura, creazione di ambienti naturalistici umidi e quindi di maggior valenza ai fini della biodiversità, sistemi per la raccolta delle acque per la ricarica delle falde idriche.

~~24.5 Ogni intervento su siti di cave estinte dovrà essere preceduto da una valutazione su una possibile utilizzazione degli stessi come sistemi per la ricarica delle falde; tale destinazione, qualora percorribile e congrua, sarà prioritaria rispetto a qualsiasi altra finalità ipotizzata.~~

## PRESCRIZIONI E VINCOLI

~~24.7 Sugli edifici esistenti all'interno delle fasce di tutela sono ammessi esclusivamente interventi conservativi e l'adeguamento alle norme igienico sanitarie e di sicurezza sul lavoro, previo nulla osta obbligatorio dell'U.L.S.S. e dell'Autorità delegata alle funzioni di polizia di cave e torbiere.~~

Art. 47.16 Le superfici delle aree produttive, del carico aggiuntivo previsto dal P.A.T.I., indicate nell'allegato dimensionamento, rispettivamente calcolate con il 10% delle superfici ampliabili e del 5% delle superfici non ampliabili, saranno in sede di PI ~~ricalcolate~~ **verificate** a seguito di indagini a maggior dettaglio e non costituiranno variante al PATI.

### Art. 55.10

~~Il tracciato indicato nella tavola 4 – Carta delle Trasformabilità impone un vincolo di salvaguardia dall'edificazione e dalla realizzazione di opere quali recinzioni, sbarramenti ecc. che ne possano compromettere la continuità. sarà indicato nel PI secondo il livello di progettazione raggiunto senza necessità di variare il P.A.T.I.~~ L'attuazione delle previsioni vigenti e la previsione di nuove opere viarie locali o di percorsi ciclopedonali, non costituiscono varianti al P.A.T.I.

art. 61.3 Ai sensi dell'art. 43, c. 1, lett. a) della L.R. n. 11/2004 e s.m.i., il P.A.T.I. individua – nel territorio agricolo – gli edifici con valore storico-ambientale, riconoscendo nei documenti materiali della cultura l'insieme delle risorse patrimoniali, nelle quali più spiccatamente si fonda il concetto di "identità territoriale". ~~Alcuni di questi sono individuati come "corti o contrade rurali" disciplinati impropriamente nei vigenti PRG come centri storici.~~

Art. 61.10 Prima dell'approvazione del P.I. sono fatte salve le previsioni del P.R.G. vigente in merito alle destinazioni d'uso, alle tipologie ed alle caratteristiche **costruttive**.

## 5.4 Adeguamento alla relazione di progetto

Nella relazione di progetto si sono apportate le seguenti modifiche a seguito delle prescrizioni (~~barrate~~ testo stralciato, **neretto** testo aggiunto)

### Cap. 3.4 "LIMITE QUANTITATIVO MASSIMO DI S.A.U. TRASFORMABILE"

~~In sede di PI, possono essere trasferite quantità di SAT (superficie agricola trasformabile) tra Comuni per una percentuale non superiore al 20% della singola SAT comunale, mantenendo inalterata la quantità di SAT complessiva dell'intero PATI. Detto trasferimento sarà opportunamente autorizzato e deliberato dai Consigli Comunali pertinenti. La definizione dell'equa ripartizione dei vantaggi e degli oneri tra i Comuni interessati (perequazione territoriale~~

e/ambientale) sarà regolata dalla “convenzione di compensazione”, nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 16, c. 3, lett. c), della L.R. n. 11/2004.

**Relativamente a quanto indicato a pag. 27, i dati relativi alle analisi della SAU sono stati uniformati in tutti gli elaborati del PATI (Relazioni, File shape del Quadro conoscitivo, Norme Tecniche, ecc.).**

In merito a quanto previsto a pag. 29 :

“Con riferimento alle osservazioni che rilevano la necessità di aggiornare la base cartografica utilizzata dal PATI (Chiampo nn. 33; Crespadoro: n. 2; S. Pietro Mussolino: n. 9; Altissimo: n. 11; Nogarole Vicentino: nn. 6, 15, 16, 22), si invitano i Comuni ad effettuare le opportune verifiche ai fini dell’aggiornamento della CTR secondo le procedure previste dagli atti di indirizzo regionali (art. 50 lett. a) – sezione quarta)”.

**5.4 Adeguamento alla VTP in merito agli elaborati grafici e osservazioni con valenza urbanistica**

Si sono adeguati gli elaborati grafici in merito alle prescrizioni del Comitato tecnico Provinciale e degli altri vari Enti, precisamente:

parere VTP:

TAVOLE:

1) Tav. 1

- aggiornamento usi civici;
- inserito fasce di rispetto allevamenti;
- le malghe sono già incluse tra le strutture agricolo-produttive, anche se non evidenziate;
- inserito aree interessate da incendi.

2) Tav. 2

- inserito tutti i manufatti rurali come invarianti paesaggistiche.

3) Tav. 3

- ridifinizione aree non idonee in coerenza legenda (art. 41 NT area debris flow da 07 a 08)

OSSERVAZIONI:

1) Chiampo

- N. 21 modifica tavole di analisi agronomiche B.1.1, B.1.4,B.1.6;
- N. 22-56-64-66 modifica area non idonea;
- N. 26 eliminazione SUAP;
- N. 33 modifica CTR
- N. 54 modifica vincolo paesaggistico roggia di Arzignano.
- N. 65 modifica art. 73 perequazione NT:

~~Il P.A.T.I. prevede la possibilità di applicare l’istituto della perequazione urbanistica per l’attuazione:~~

- ~~b) del P.I.;~~
- ~~c) dei P.U.A. e degli atti di programmazione negoziata;~~
- ~~d) dei comparti urbanistici;~~
- ~~e) degli interventi edilizi diretti e convenzionati, qualora ricadano in aree nelle quali è previsto un indice di edificabilità differenziato e solo qualora utilizzino un indice maggiore di quello minimo; con riferimento alle “linee preferenziali di sviluppo” e/o agli ambiti di riqualificazione previsti nella Carta della Trasformabilità.~~

Il P..I. disciplina l’applicazione dell’istituto della perequazione urbanistica per l’attuazione:

- a) dei P.U.A. e degli atti di programmazione negoziata;
- b) dei comparti urbanistici;
- c) degli interventi edilizi diretti e convenzionati, qualora ricadano in aree nelle quali è previsto un indice di edificabilità differenziato e solo qualora utilizzino un indice maggiore di quello minimo; con riferimento alle “linee preferenziali di sviluppo” e/o agli ambiti di riqualificazione previsti nella Carta della Trasformabilità.

- 2) San Pietro Mussolino
  - N. 9 modifica CTR
- 3) Altissimo n.
  - N. 3 – 13 – 16 - 22 modifica area non idonea
  - N. 11 modifica CTR
- 4) Nogarole Vicentino
  - N. 6 – 15 – 16 - 22 modifica CTR
- 5) Crespadoro
  - N. 2 modifica CTR

### **5.5 Adeguamento al Decreto GRV di validazione del QC**

L'edizione degli elaborati (e relativi shp) è stata realizzata utilizzando gli ultimi file (aggiornati e bonificati) a seguito delle verifiche eseguite con gli uffici regionali del QC e che sono stati validati dalla Regione.